RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Nel 2019 sono stati pubblicati il regolamento (UE) 2019/2033, che modifica precedenti regolamenti per quanto riguarda i requisiti prudenziali delle imprese di investimento, e la direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 27 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, di seguito "LDE") ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale (in particolare, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF - e il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario, TUB) alle citate fonti europee. Ove necessario, in linea con la delega legislativa, la Banca d'Italia e la Consob potranno disciplinare in normativa secondaria gli aspetti di dettaglio del nuovo regime applicabile agli enti creditizi e – in linea con l'attuale attribuzione di competenze, sia regolamentari sia di supervisione, individuata nel TUF – alle imprese di investimento che rientrano nel campo di applicazione della riforma, avuto riguardo agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. L'articolato si compone di 4 articoli. Non è stato necessario attuare il criterio di delega con riferimento alla disciplina sanzionatoria del TUB.

2. Le innovazioni di maggiore rilievo

La direttiva (IFD - Investment Firms Directive) e il regolamento (IFR - Investment Firms Regulation), definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto della dimensione, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. In particolare, alla luce del quadro delineato dal pacchetto IFD/IFR, le imprese di investimento sono suddivise in quattro categorie:

1) le cc.dd. "classe 1": imprese che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell'Allegato 1 della direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID2) e il cui attivo di bilancio è pari o superiore a 30 miliardi di euro. Alla luce della loro dimensione e complessità operativa, le imprese che soddisfano questi requisiti rientrano nella definizione di "ente creditizio" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2013/575 (c.d. CRR, come modificato dall'articolo 62, paragrafo 3, dell'IFR) e, pertanto, dovranno essere autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD, anch'essa modificata dalla IFD); come tali, queste imprese saranno soggette integralmente alle norme prudenziali contenute nel pacchetto CRD/CRR (fermo restando il rispetto della disciplina di derivazione MiFID in relazione ai servizi di investimento prestati e ferme restando le competenze e i poteri riservati alla Consob secondo le attribuzioni e le finalità previste dal TUF), e al regime di autorizzazione e supervisione ivi previsto, secondo il riparto di



competenze stabilito dal regolamento 1024/2013 (c.d. regolamento sul Meccanismo di vigilanza unica o MVU)¹;

- 2) le cc.dd. "classe 1-minus": imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell'Allegato 1 della MiFID2), con attivo di bilancio pari o superiore a 15 miliardi di euro (ma inferiore a 30); a queste imprese di investimento, che continueranno ad essere autorizzate ai sensi della MiFID, si applicheranno alcune previsioni prudenziali specifiche della CRR/CRD (articolo 1, paragrafo 2, dell'IFR)². Questo regime può essere applicato anche alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (punti 3 e 6 dell'Allegato 1 della MiFID2) e che:
 - i) hanno un attivo di bilancio pari o superiore a 5 miliardi di euro. In questi casi la decisione è presa dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della IFD (ossia la Banca d'Italia, cfr. infra), tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e operative dell'intermediario; oppure
 - ii) fanno parte di un gruppo bancario e ne facciano richiesta all'autorità di vigilanza. In questi casi, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'IFR (anche in questi casi la Banca d'Italia, cfr. infra), per acconsentire alla richiesta, dovrà valutare che l'applicazione delle previsioni del CRR, in luogo di quelle dell'IFR, assicuri la sana e prudente gestione dell'impresa di investimento e non comporti una riduzione dei requisiti di capitale ad essa applicabili;
- 3) le cc.dd. "classe 2": imprese di investimento diverse da quelle che precedono, che saranno soggette alla disciplina prudenziale prevista dal pacchetto IFD/IFR in luogo di quella finora applicabile stabilita da CRD/CRR (fermo restando il rispetto della disciplina MiFID2 per i servizi di investimento svolti). Nell'ottica di assicurare maggiore adeguatezza e proporzionalità, la disciplina prevista dal pacchetto IFD/IFR si caratterizza per il ricorso a metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali più specifiche rispetto alle attività tipicamente svolte da questi intermediari, prendendo in considerazione rischi specifici quali quelli verso la clientela, il mercato e l'impresa d'investimento. Sono previste anche regole semplificate in materia di governance, controlli interni, remunerazioni, rischio di liquidità, segnalazioni e informativa al

² In particolare, le regole della CRD che si applicheranno a queste imprese di investimento sono quelle relative alla vigilanza prudenziale, di cui al Titolo VII, che ricomprende anche le regole in materia di governance, remunerazioni e controlli interni, nonché quelle relative agli obblighi di informativa di terzo pilastro, di cui al Titolo VIII.



¹ In base al nuovo quadro normativo europeo, è possibile distinguere tre situazioni:

i) le imprese che si costituiscono dopo l'entrata in vigore del pacchetto IFD/IFR e si qualificano come "enti creditizi". Queste imprese sono autorizzate direttamente ai sensi della CRD dall'autorità competente ivi individuata (cfr. nuova definizione di "ente creditizio" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR e il relativo regime autorizzativo previsto dall'articolo 8 della CRD);

ii) le imprese che sono già autorizzate dall'autorità competente ai sensi della MiFID e che si qualificano come "enti creditizi". Queste imprese devono presentare una nuova domanda di autorizzazione all'autorità competente ai sensi della CRD (cfr. paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 8-bis della CRD, introdotto dall'articolo 62, paragrafo 6, della IFD);

iii) le imprese che hanno presentato istanza di autorizzazione all'autorità competente ai sensi della MiFID e per le quali il procedimento di autorizzazione era in corso al momento dell'entrata in vigore del pacchetto IFD/IFR, che si qualificano come "enti creditizi". Per queste imprese l'autorità competente ai sensi della CRD subentra all'autorità competente ai sensi della MiFID nel procedimento di autorizzazione (cfr. paragrafo 4 dell'articolo 8-bis della CRD).

pubblico, nonché regole specifiche in materia di poteri di supervisione e intervento delle autorità competenti e di sanzioni;

4) le cc.dd. "classe 3": imprese di investimento "piccole e non interconnesse", come individuate dall'articolo 12 dell'IFR, sono quelle che svolgono attività di consulenza, di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti o che gestiscono per conto dei propri clienti attività entro certe soglie di valore (1,2 miliardi di euro), ma che non sono autorizzate a detenere denaro o strumenti finanziari della clientela, né ad assumere rischi in proprio. Nell'ottica di assicurare maggiore proporzionalità, il pacchetto IFD/IFR prevede che a tali imprese si applichi un regime prudenziale ulteriormente semplificato (es. escludendo l'applicazione delle regole in materia di governance e remunerazioni).

3. Contenuti dello schema di decreto legislativo

Ai fini del recepimento della normativa IFD e dell'adeguamento alla normativa IFR, occorre apportare modifiche ad alcune norme di rango legislativo³. Di seguito sono presentate le principali modifiche introdotte dal proposto schema di decreto legislativo.

3.1) Disciplina delle imprese di investimento di classe I

Come anticipato (cfr. *supra* par. 2), l'IFR ha modificato la definizione di "ente creditizio" contenuta nel CRR, che ora ricomprende, oltre alle banche (i.e., soggetti che svolgono attività bancaria in senso tradizionale, nella forma della raccolta di depositi e della concessione del credito), anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento (negoziazione per conto proprio e/o sottoscrizione/collocamento di strumenti finanziari con assunzione di garanzia) e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato (cc.dd. imprese di investimento di classe 1). Queste imprese sono integralmente soggette al pacchetto CRR/CRD (e non a quello IFR/IFD) e, all'interno dell'Unione bancaria, saranno autorizzate e sottoposte alla vigilanza diretta della Banca centrale europea (BCE) in quanto enti significativi.

In merito agli impatti di questa novità per l'Italia, nessuna Sim italiana attualmente supera, a livello individuale o consolidato, la soglia di 30 miliardi di euro di attivo⁴.

Per realizzare l'adeguamento si è intervenuti sul TUF introducendo una disciplina ad hoc per le imprese di investimento di classe 1; ciò in quanto le imprese di classe 1 – anche se definite "enti creditizi" dal CRR – verranno autorizzate unicamente alla prestazione di servizi e attività di

⁴ Al momento, le maggiori Sim italiane hanno a livello individuale attivi compresi tra € 100 e € 500 milioni e le Sim appartenenti a gruppi transnazionali non raggiungono, a livello consolidato, la soglia di € 30 miliardi. Non può comunque escludersi che in futuro alcune Sim appartenenti a gruppi possano rientrare tra le imprese di classe 1 anche per decisione dell'autorità competente per la vigilanza consolidata sul gruppo bancario (nella quasi totalità dei casi, la BCE), adottata in conformità ai criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) lettera b) iii) del CRR, come modificato dall'art. 62 dell'IFR.



³ Per le SIM di classe 1 la riforma dell'impianto normativo di rango primario risponde principalmente all'esigenza di recepire le norme europee relative all'autorizzazione e alla revoca della licenza. Per le SIM di classe 2 e 3 non è necessario apportare cambiamenti alla normativa primaria in quanto le modifiche richieste rientrano nell'ambito già disciplinato dalla fonte secondaria. Per le SIM di classe 1-minus, che hanno un regime prudenziale "misto", la riforma della normativa primaria è volta a chiarire, in linea con la normativa europea, che ad esse è applicabile una parte della normativa sostanziale prevista per gli enti creditizi da CRD/CRR.

investimento; se volessero esercitare anche l'attività bancaria dovrebbero ottenere (sempre dalla BCE) una diversa autorizzazione. Le modifiche al TUF prevedono che l'autorizzazione delle Sim di classe 1 non venga più rilasciata dalla Consob, ma dalla BCE nel contesto del MVU. Replicando l'impostazione adottata nel regolamento MVU e nel TUB per la licenza bancaria, la Banca d'Italia avrebbe il compito di ricevere l'istanza di autorizzazione e di trasmettere una proposta alla BCE⁵; verrebbe comunque preservato un coinvolgimento della Consob nel procedimento autorizzativo, attraverso il rilascio di un parere sulla proposta della Banca d'Italia⁶.

L'autorizzazione della BCE potrà riguardare tutti i servizi di investimento che l'impresa intende prestare e non solo quelli inclusi nella definizione del CRR (i.e. negoziazione per conto proprio e/o sottoscrizione/collocamento con assunzione di garanzia). Ciò è in linea con quanto già avviene per le banche: la BCE, nell'autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria, è infatti competente per il rilascio dell'autorizzazione anche per attività ulteriori (ad es. la prestazione di servizi di investimento, sentita la Consob per il tramite della Banca d'Italia). In linea con il quadro europeo, per le Sim di classe 1 viene inoltre previsto che:

- i. nel caso di Sim già esistenti, l'autorizzazione rilasciata dalla Consob ai sensi della MiFID decada a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della BCE. Al riguardo, la BCE nelle sue FAQ (n. 21) osserva che "the previous MIFID licence which authorised the entities to operate as IFs and to perform the activities mentioned above will be superseded. Whether the old licence as IFs will lapse or be withdrawn, this will depend on the IFD transposition". In coerenza con la posizione della BCE, si prevede per le Sim di classe 1 autorizzate ai sensi della CRD-CRR che la precedente autorizzazione MiFID decada; la scelta della decadenza permette peraltro di distinguere tra questa ipotesi e quella di revoca dell'autorizzazione MiFID in caso di Sim che non richieda o non riesca ad ottenere l'autorizzazione CRD (cfr. infra, paragrafo 1.5);
- ii. in caso di discesa degli attivi sotto la soglia di € 30 miliardi o di interruzione nella prestazione dei servizi di investimento inclusi nella definizione di "ente creditizio" del CRR, l'autorizzazione come Sim di classe 1 sia revocata, con possibilità per l'impresa di richiedere nuovamente alla Consob l'autorizzazione ai sensi della MiFID per proseguire la prestazione di servizi di investimento.

In linea con le disposizioni europee, le Sim di classe 1 saranno assoggettate (in aggiunta alle previsioni del CRR, direttamente applicabili) a tutte le disposizioni nazionali di recepimento di norme europee applicabili agli enti creditizi.

Saranno inoltre apportate limitate modifiche alla disciplina sulle crisi contenuta nel TUF per dare evidenza separata alle Sim di classe 1, che costituiscono un sottoinsieme delle Sim cui si applica la disciplina della Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione (cd. Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD). L'evidenza separata delle Sim di classe 1 consente di riferire solo ad

⁶ Rimangono inoltre ferme le competenze di supervisione della Consob per quanto riguarda i profili MiFID di trasparenza e correttezza nei confronti degli investitori.



⁵ Più in generale, alla luce della qualificazione a livello europeo delle imprese di investimento di classe 1 come enti significativi, viene introdotto nel TUF un espresso richiamo alla norma del TUB sulla ripartizione di poteri e competenze tra Banca d'Italia e BCE nell'ambito del MVU.

esse (in quanto equiparate alle banche *significant*) una serie di previsioni relative al ruolo del MVU e del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU) nelle procedure di gestione delle crisi.

3.2) Designazione e poteri delle autorità competenti

In linea con la delega legislativo, la Banca d'Italia e la Consob sono designate come autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l'attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal TUF con riguardo alle Sim. È così assicurata continuità con il quadro normativo attuale, considerato che il pacchetto IFR/IFD di fatto sostituisce, semplificandolo, quello oggi applicabile alle Sim in attuazione di CRD/CRR; in questa stessa ottica vengono anche confermati i poteri di regolamentazione secondaria già conferiti a Banca d'Italia e Consob.

Di conseguenza, la Banca d'Italia è unica autorità competente per l'esercizio dei poteri dell'IFR, nonché di alcune discrezionalità previste dal pacchetto IFR/IFD che riguardano profili esclusivamente prudenziali⁷; in particolare, la Banca d'Italia è competente ad adottare decisioni con cui far rientrare nella classe 1-minus (e quindi sottoporre ai requisiti prudenziali del pacchetto CRR/CRD, in luogo di quelli IFR/IFD) le Sim con attivo di bilancio compreso tra € 5 e 15 miliardi che presentino determinate caratteristiche dimensionali e operative⁸. Inoltre, spetta alla Banca d'Italia autorizzare le Sim appartenenti a un gruppo bancario, che svolgono determinate attività e ne facciano richiesta all'autorità, ad applicare anche a livello individuale il quadro normativo CRR/CRD. È comunque preservato il ruolo consultivo della Consob.

3.3) Rafforzamento degli obblighi in materia di segreto, scambio di informazioni, cooperazione

La IFD dispone che gli obblighi in materia di segreto si applichino a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti, tra cui anche consulenti ed esperti⁹. Pertanto, si modificano sia il TUF che il TUB estendendo il vincolo del segreto d'ufficio a tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno lavorato per Banca d'Italia o Consob (attualmente gli ex-dipendenti e gli excollaboratori non sono ricompresi). La norma del TUB, che oggi limita il segreto d'ufficio ai soli dipendenti, è allineata a quanto già previsto nel TUF, assicurando così piena coerenza con le disposizioni europee in materia: in particolare, il vincolo del segreto d'ufficio verrebbe riferito a tutti

⁹ Cfr. art 15 IFD e art. 76, par. 1 della direttiva MiFID2, oggetto di espresso richiamo nella IFD, che prevede: "gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale...".



⁷ Con riferimento a una previsione dell'IFR in materia di obblighi di comunicazione al pubblico sulle *investment policies* delle imprese di investimento, la cui finalità appare di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori e non prudenziale, le competenze di vigilanza (e quindi, a valle, quelle sanzionatorie) sul rispetto di questa previsione verrebbero attribuite alla Consob. Ciò sarebbe anche in linea con la scelta fatta dal legislatore su una disciplina molto simile (disclosure delle politiche di engagement), recentemente introcotta nel TUF in sede di recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva (UE) 2017/828, c.d. *Shareholders' Rights* 2), relativamente alla quale le competenze sono state appunto attribuite alla Consob.

⁸ Al momento non vi sono in Italia Sim che si qualificherebbero come di classe 1-minus.


coloro che a qualunque titolo lavorano per la Banca d'Italia¹⁰, nonché ai consulenti e agli esperti dei quali la Banca d'Italia si avvale (questo obbligo è già previsto con riguardo alla Consob).

Inoltre, la IFD rafforza gli obblighi di scambio di informazioni e di cooperazione (anche verso autorità di vigilanza di Paesi terzi) nell'ambito della vigilanza consolidata su gruppi di imprese di investimento. Il suo recepimento richiede alcune modifiche al TUF, in particolare: i) la menzione espressa degli obblighi di cooperazione accanto a quelli di comunicazione; ii) l'introduzione della possibilità per la Consob e la Banca d'Italia di ricorrere non solo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), come già previsto dal TUF, ma anche all'Autorità bancaria europea (ABE), per quanto di rispettiva competenza, per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere; iii) il chiarimento che nell'ambito della vigilanza consolidata la Banca d'Italia definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità (anche di Paesi terzi) nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti; e infine iv) l'inserimento di una nuova norma, analoga a quella già presente nel TUB per la vigilanza consolidata sui gruppi bancari, per disciplinare gli obblighi informativi a carico della Banca d'Italia (ad es., nei confronti dell'ABE, del Comitato europeo per il rischio sistemico - CERS - e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF - in situazioni di emergenza o di evoluzione negativa sui mercati, che possano compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo di imprese di investimento).

3.4) Vigilanza consolidata

Il CRR e la CRD, cui le imprese di investimento erano assoggettate insieme alle banche prima della definizione del pacchetto IFR/IFD, prevedevano l'applicazione della disciplina prudenziale su base consolidata al più alto livello di consolidamento all'interno dell'Unione europea ("EU parent") e a livelli di consolidamento inferiori 11; inoltre, nel caso in cui la società posta al vertice del consolidamento fosse stata un soggetto non vigilato (financial holding company – FHC, o mixed financial holding company - MFHC), la responsabilità per il rispetto della disciplina prudenziale a livello di gruppo sarebbe stata demandata a una delle imprese di investimento controllate, in quanto soggetto vigilato 12.

⁽iii) in alcuni casi, anche a livello di sotto-gruppo, ossia a un livello di consolidamento inferiore rispetto a quello rappresentato dai gruppo CRR e dal gruppo nazionale (c.d. sub-consolidato; cfr. articoli 11(6) e 22 CRR).





¹⁰ Si precisa che l'espressione "dipendenti" non coincide con quella di "persone che a qualunque titolo lavorano", essendo quest'ultima più ampia e atta a ricomprendere, ad esempio, anche i tirocinanti.

¹¹ In particolare, sulla base della CRR/CRD la disciplina prudenziale consolidata si applicava:

⁽i) all'impresa di investimento, alla società di partecipazione finanziaria (financial holding company, FHC) o alla società di partecipazione finanziaria mista (mixed financial holding company, MFHC) con sede legale in uno Stato membro, posta al più alto livello di consolidamento all'interno dell'Unione Europea ("EU parent"), e alle società finanziarie e strumentali da essa controllate (perimetro del c.d. "gruppo CRR.");

⁽ii) all'impresa di investimento, alla FHC o alla MFHC, con sede legale in uno Stato membro, posta al più alto livello di consolidamento all'interno di tale Stato membro, anche se controllata da una società capogruppo di un gruppo CRR con sede legale in un diverso Stato membro (c.d. "parent in a Member State"), e alle società finanziarie e strumentali da essa controllate (perimetro del c.d. "gruppo nazionale");

Per questi profili, il pacchetto IFR/IFD conferma l'impianto prudenziale contenuto in CRR/CRD prima delle modifiche apportate dalla CRD5. L'unico punto di novità è rappresentato dall'art. 7 dell'IFR, secondo cui il rispetto su base consolidata della disciplina prudenziale deve essere sempre assicurato dalla società posta al vertice del consolidamento prudenziale, anche quando non sia un soggetto vigilato (come nel caso delle holding company). A tal fine, l'art. 4 della IFD richiede agli Stati membri di assicurare che l'autorità di vigilanza su base consolidata (che potrebbe anche essere l'autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui è insediata la capogruppo)¹³ sia dotata dei poteri necessari a supervisionare la società al vertice del consolidamento prudenziale, inclusa la possibilità di richiedere informazioni e documenti, di effettuare ispezioni e di comminare sanzioni. Per questa società non è invece previsto il rilascio di autorizzazioni o poteri di vigilanza on-going, come invece prevede la CRD5¹⁴.

La sostanziale continuità tra il quadro normativo del CRR/CRD e di quello previsto dal pacchetto IFR/IFD consente di confermare l'attuale impostazione adottata nel TUF (salvo alcuni affinamenti testuali agli artt. 11 e 12), che non individua direttamente i soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata e le regole ad essi applicabili, ma li rimette alle disposizioni applicative della Banca d'Italia (da emanarsi sentita la Consob), nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 11 del TUF¹⁵.

L'unica eccezione, come detto, è rappresentata dal caso di una holding company italiana posta al vertice di un gruppo di imprese d'investimento stabilito in un altro stato membro (e quindi vigilato dall'autorità di tale paese), per il quale occorre dotare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, di alcuni poteri informativi e di indagine e dei connessi poteri sanzionatori. In questo caso, infatti, la Banca d'Italia non sarebbe l'autorità di vigilanza consolidata, ma quest'ultima potrebbe chiederle di attivarsi se necessario. Il caso contrario (holding company situata in un altro paese UE, con SIM italiane controllate) è invece già coperto dalle norme del TUF.

L'art. 11 del TUF richiede che la Banca d'Italia individui questi soggetti tra coloro che - non già sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB - esercitano attività bancaria e servizi di investimento, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie e che: (i) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim; (ii) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia individuano il "gruppo di Sim" come il gruppo al cui vertice vi è una Sim o una (M)FHC avente sede legale in Italia: se il gruppo di Sim è controllato da una società con sede legale nell'UE, quest'ultima non si qualifica come capogruppo del gruppo di Sim e non è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia (fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare ispezioni o richiedere la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni). Tale impostazione, che limita la qualifica di capogruppo del gruppo di Sim alle Sim o (M)FHC italiane differenziando quindi il perimetro del gruppo italiano rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale previsto dalla disciplina europea, può essere confermata anche in regime di IFR/IFD. In ogni caso, la formulazione ampia prevista dal TUF è tale da ricomprendere tutti i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale così come disciplinato da IFR/IFD, ivi inclusa l'impresa di investimento o la holding company estera, laddove in prospettiva ciò dovesse rendersi necessario.



L'art 46 della IFD prevede che quando un gruppo di imprese di investimento è composto da soggetti stabiliti in due o più Stati membri, il supervisore consolidato, cui spetta la responsabilità sulla vigilanza del gruppo, sia individuato nell'autorità competente dello Stato membro dove il gruppo possiede la maggioranza delle attività di bilancio, indipendentemente da dove la capogruppo è effettivamente stabilita.

¹⁴ La CRD5 ha introdotto specifiche regole per la vigilanza *cross-border*, assoggettando espressamente le (M)FHC poste al vertice di un gruppo bancario a tutte le regole di CRR/CRD, introducendo un regime di autorizzazione e disciplinando, tra l'altro, i poteri congiunti dell'autorità di vigilanza consolidata e, se diversa, dell'autorità dello Stato membro in cui è insediata la (M)FHC vertice del gruppo.

3.5) Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Gli interventi sulla disciplina sanzionatoria del TUF per il recepimento del pacchetto IFR/IFD sono voltì a: *i)* rendere sanzionabili le violazioni del regolamento IFR e delle altre disposizioni europee direttamente applicabili (ad es., regolamenti tecnici e attuativi dell'ABE)¹⁶; *ii)* prevedere – come richiesto dalla IFD – sanzioni amministrative a carico delle Sim di classe 1 che continuino a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l'autorizzazione della BCE ai sensi della CRD¹⁷. Per questa seconda ipotesi la IFD consente agli Stati membri di prevedere, al fianco di una sanzione amministrativa, anche altre "misure amministrative"; pertanto, per evitare un rischio di arbitraggio, si ritiene di attribuire all'autorità competente il potere di revocare in questo caso l'autorizzazione precedentemente concessa alla Sim ai sensi della MiFID, impedendo così che una Sim di classe 1, pagando una sanzione pecuniaria, possa di fatto scegliere di continuare a operare senza l'autorizzazione della BCE. La revoca dell'autorizzazione MiFID potrebbe anche essere parziale, come già previsto dal TUF: la Consob potrebbe cioè revocare solo l'autorizzazione per conto proprio e sottoscrizione/collocamento con garanzia), mentre resterebbe valida l'autorizzazione a svolgere gli altri servizi e attività di investimento.

4. Articolato

Articolo 1, comma unico (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

- lettera a): la novella introduce le definizioni di Meccanismo di vigilanza unico (MVU), Meccanismo di risoluzione unico (MRU), Sim di classe 1 e Sim di classe 1-minus.
- lettera b): la novella integra le vigenti disposizioni in materia di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio al fine di recepire la normativa di cui agli artt. 15, 47, 48, 49, e 50 IFD.
- lettera c): la novella attua la norma secondo la quale gli Stati membri non riservano alle succursali di imprese di Paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell'Unione, così preservando la parità di condizioni tra gli stessi Stati membri (cfr. art. 64 IFD che riforma l'art. 41 MiFID2).
- lettera d): la novella chiarisce, in linea con i criteri della LDE, la competenza di Banca d'Italia e Consob in materia di vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea introdotte con la riforma IFD/IFR.
- lettera e): la novella introduce gli articoli 7-undecies (per chiarire meglio il riparto di competenze tra le due autorità di vigilanza con riferimento ad aspetti specifici) e 7-duodecies (per prevedere una specifica disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus).
- lettera f): la novella comporta modifiche di mero coordinamento (cfr. art. 59 TUB).

¹⁷ La sanzione amministrativa si applicherebbe solo alle Sim di classe 1 già autorizzate ai sensi della MiFID, che continuano a operare in assenza di autorizzazione CRD. Per eventuali Sim di nuova costituzione e quindi prive di autorizzazione MiFID (che si costituiscano con attivi già superiori alla soglia di € 30 miliardi) resterebbe invece applicabile la sanzione penale già prevista dal TUF per chi presta servizi o attività di investimento in assenza di qualunque autorizzazione da parte dell'autorità (abusivismo).



¹⁶ Non occorrono invece interventi sul TUF per sanzionare le violazioni delle norme nazionali di attuazione della IFD, poiché il recepimento della direttiva avverrebbe pressoché integralmente attraverso modifiche alla normativa secondaria della Banca d'Italia, le cui violazioni sono già sanzionabili ai sensi del TUF.

- lettera g): la novella introduce il nuovo articolo 12-bis che specifica le disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE.
- lettera h): la novella corregge un refuso.
- lettera i): la novella disciplina la revoca dell'autorizzazione di una Sim nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione ad operare come Sim di classe 1.
- lettera j): la novella introduce nel nuovo articolo 20-bis.1 la disciplina della categoria di Sim di classe 1.
- lettera k): il nuovo comma 4-bis dell'art. 27 rinvia all'articolo sulle banche UE poiché le imprese di investimento UE qualificate come banche nei loro ordinamenti (perché rientrano tra quelle di classe 1) non si qualificherebbero automaticamente come banche ai fini della normativa italiana.
- lettera l): la novella integra l'art. 28 al fine di adeguare la disciplina delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche alle modifiche che la IFR apporta all'art. 46 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sull'operatività nell'UE degli intermediari extra-UE.
- lettera m): la novella integra l'art. 29-ter al fine di adeguare la disciplina delle succursali di banche di Paesi terzi alle modifiche che la IFR apporta all'art. 46 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sull'operatività nell'UE delle banche extra-UE.
- lettera n): la novella integra l'art. 55-bis al fine di specificare l'ambito di applicazione della disciplina della crisi alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera o): la novella introduce l'art. 55-sexies al fine di specificare il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa per le Sim di classe 1.
- lettera p): la novella integra l'art. 56 al fine di specificare quali norme sull'amministrazione straordinaria si applicano alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera q): la novella integra l'art. 57 al fine di specificare quali norme sulla liquidazione coatta amministrativa si applicano alle Sim di classe 1 e alle altre Sim.
- lettera r): la novella integra l'articolo 60-bis.1 al fine di specificare il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di risoluzione per le Sim di classe 1.
- lettera s): la novella integra l'art. 60-bis.3 al fine di recepire l'art. 63, paragrafo 2, IFD chiarendo quale disciplina sulla risolvibilità si applichi alle Sim diverse da quelle di classe 1 e di classe 1-minus.
- lettera t): la novella integra l'art. 60-bis.4 al fine di specificare ulteriori norme applicabili alle Sim di classe 1 in caso di risoluzione.
- lettera u): la novella integra l'art. 190 al fine di prevedere nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina sanzionatoria anche le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista e per prevedere sanzioni a carico delle Sim di classe 1 che continuano a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l'autorizzazione CRD.
- lettera v): la novella integra l'art. 194-ter per chiarire il perimetro di applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della normativa CRD/CRR.
- lettera w): la novella introduce l'art. 194-ter.1 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste da IFD e IFR.
- lettera x): la novella integra l'art. 194-quater per prevedere la c.d. sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni (cease and desist order) per la violazione della nuova normativa.



lettera y): la novella integra l'art. 194-septies per prevedere la c.d. sanzione della dichiarazione pubblica (public statement) per la violazione della nuova normativa.

lettera z): la novella integra la disciplina dell'articolo 195-ter per chiarire che anche per le violazioni di cui all'articolo 194-ter.1 è prevista la comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

L'articolo novella l'articolo 7 TUB sulle vigenti disposizioni in materia di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio al fine di recepire la normativa di cui all'art. 15 IFD e di allineamento con l'art. 4 TUF.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva (UE) 2019/2034	Contenuto	Modifica della normativa nazionale prevista dal decreto legislativo per il recepimento
TITOLO I –	OGGETTO, AMBITO DI APPLI	ICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1-2	Oggetto della direttiva e ambito di applicazione	non necessaria (disposizioni che non necessitano di recepimento).
Art. 3	Definizioni	non necessaria (le definizioni sono già previste nell'art. 1, t.u.f. o saranno introdotte nella normativa secondaria di Banca d'Italia).
	TITOLO II – AUTORITÀ CO	OMPETENTI
Art. 4, par. 1	Designazione dell'autorità competente ad esercitare le attribuzioni previste dalla direttiva	
Art. 4, par. ss.	Previsione nell'ordinamento dei poteri necessari all'esercizio effettivo delle attribuzioni previste nella direttiva	non necessaria (i poteri di vigilanza necessari all'esercizio effettivo delle attribuzioni di cui alla direttiva sono già previsti nel Titolo I, Parte II del t.u.f.).
Art. 5	Discrezionalità delle autorità competenti ad assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti di cui al regolamento (UE) 575/2013	Introduzione degli art. 7-undecies, co. 4, e 7-duodecies, t.u.f
Art. 6	Cooperazione delle autorità nel medesimo Stato membro tra autorità competenti e autorità responsabili della vigilanza sugli enti creditizi e finanziari	non necessaria (materia già regolata dagli artt. 4, t.u.f., e 20 della legge 262/2005).
Art. 7	Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)	non necessaria (materia già regolata nell'art. 2, t.u.f.).
Art. 8	Vigilanza a dimensione di Unione	non necessaria (materia già regolata dall'art. 2, t.u.f.).
	TITOLO III – CAPITALE	INIZIALE
Artt. 9-11	Capitale iniziale delle imprese di investimento	non necessaria (materia già regolata dall'art. 19, co. 1, lett. d), t.u.f Sarà aggiornata la normativa secondaria della Banca d'Italia).
	TITOLO IV - VIGILANZA PI	RUDENZIALE
	CAPO 1 – Principi di vigilanz	a prudenziale



	ospitante	
artt. 12-14	Ripartizione di competenze tra	non necessaria (materia già regolata
	autorità dello Stato membro	dall'art. 4, t.u.f.).
	d'origine e dello Stato membro	
	ospitante e obblighi di	
	collaborazione	
	zione 2 – Segreto professionale e ob	
Art. 15, par. 1	Segreto professionale	Modifica degli artt. 4, co. 12, t.u.f e 7, co. 3, t.u.b.
Art. 15, par. ss.	Trattamento delle informazioni	non necessaria (materia già regolata
	acquisite durante l'attività di vigilanza	dall'art. 4, t.u.f.).
Art. 16	Accordi di cooperazione con i	non necessaria (materia già regolata
	paesi terzi per lo scambio di informazioni	dall'artt. 4, co. 3, t.u.f).
Art. 17	Obbligo delle persone	non necessaria (materia già regolata
	incaricate della revisione dei	dall'art. 8, co. 4, t.u.f.).
	conti annuali e dei conti	, ,
	consolidati	
Se	zione 3 – Sanzioni, poteri di indagir	ne e diritto di ricorso
Art. 18	Sanzioni amministrative e altre	Introduzione dell'art. 194-ter.1, t.u.f.,
	misure amministrative	modifica dell'art. 194-ter, t.u.f.,
		introduzione della lett. c-octies, al
•		comma 1 dell'art. 194-quater, t.u.f. e
		della lett. e-septies), al comma 1
		dell'art. 194-septies, t.u.f
Art. 19	Poteri di raccolta di	non necessaria (poteri già previsti negli
	informazioni e di indagine	artt. 6-bis e 6-ter, t.u.f.).
Art. 20	Pubblicazione delle sanzioni	non necessaria (materia già regolata
	amministrative e delle altre	dall'art. 195-bis, t.u.f.).
	misure amministrative	
Art. 21	Comunicazione delle sanzioni	Modifica dell'art. 195-ter, co. 1, t.u.f
	all' dell'Autorità Bancaria	
	europea (ABE)	
Art. 22	Segnalazione delle violazioni	non necessaria (materia già regolata
		dall'art. 4-undecies, t.u.f.).
Art. 23	Diritto al ricorso	non necessaria (materia già regolata
		dall'art. 187-septies, t.u.f., per
		provvedimenti sanzionatori, e dal
		d.lgs. 141/2010, per gli altri
		provvedimenti).
0 1 1 5	CAPO 2 – Processo di re	
Sezione 1 – Proc	esso di valutazione dell'adeguatezz	
A-+ 04	valutazione del risci	
Art. 24	Processo di valutazione interna	Adozione della normativa secondaria
	e di valutazione dell'autorità	1 *
	competente del capitale e delle	emanare ai sensi dell'art. 6, t.u.f
	attività liquide	



		100 1 11
Artt. 25-34	Governance interna e politiche	Adozione/modifiche della normativa
	di remunerazione	secondaria di competenza della Banca
		d'Italia rispettivamente da emanare o
		emanata ai sensi dell'art. 6, t.u.f. (cfr.
		Regolamento della Banca d'Italia di
		attuazione degli articoli 4-undecies e 6,
		comma 1, lettere b) e c-bis), del t.u.f. –
		Provvedimento del 5 dicembre 2019).
Art. 35	Relazione dell'ABE sui rischi	non necessaria (destinataria
	ambientali, sociali e di	dell'obbligo è l'ABE).
	governance	
Sezione 3 – Processo	di revisione e valutazione prudenz	ziale
Artt. 36-37	Revisione e valutazione	Adozione della normativa secondaria
	prudenziale; riesame periodico	di competenza della Banca d'Italia da
	dell'autorizzazione all'uso dei	emanare ai sensi dell'art. 6, t.u.f
	modelli interni	
Sezione 4 – Misure e		
Artt. 38-45	Misure e poteri di vigilanza	non necessaria (materia già regolata
		dagli artt. 6 e 7, t.u.f. Sarà aggiornata
		la normativa secondaria della Banca
		d'Italia).
Art. 43	Cooperazione con le autorità di	non necessaria (materia già regolata
1	risoluzione	dall'art. 4, co. 2, t.u.f.).
Capo 3 – Vigilanza s	ui gruppi di imprese di investime	
		nento su base consolidata e vigilanza
•	verifica del capitale del gruppo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Art. 46	Determinazione dell'autorità di	non necessaria (materia già regolata
	vigilanza sul gruppo	dagli artt. 11 e 12, t.u.f.).
Art. 47	Obblighi di informazione	Introduzione del comma 9-bis all'art.
	gravanti sull'autorità di	4, t.u.f
	vigilanza sul gruppo in caso di	
	emergenza	
Art. 48	Collegi delle autorità di	Modifica del comma 9 dell'articolo 4,
	vigilanza	t.u.f
Artt. 49-50	Obblighi di cooperazione tra	Modifica dei commi 2 e 2-bis
	l'autorità di vigilanza del	dell'articolo 4, t.u.f
	gruppo e le autorità competenti	
Sezione 2 - Holding	di investimento, società di partec	ipazione finanziaria mista e società di
partecipazione mista		
	1	
Artt. 51	Inclusione delle società di	non necessaria (materia già regolata
		non necessaria (materia già regolata dall'art. 12, co. 1, t.u.f.).
	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica	, – –
	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.).
	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo Qualifiche degli	, – –
Artt. 51	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.).
Artt. 51	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo Qualifiche degli amministratori; vigilanza sulle società di partecipazione mista	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.). Introduzione dell'art. 12-bis, t.u.f
Artt. 51	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo Qualifiche degli amministratori; vigilanza sulle	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.).
Artt. 51 Artt. 52-53	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo Qualifiche degli amministratori; vigilanza sulle società di partecipazione mista	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.). Introduzione dell'art. 12-bis, t.u.f
Artt. 51 Artt. 52-53	Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale di gruppo Qualifiche degli amministratori; vigilanza sulle società di partecipazione mista Sanzioni applicabili alle	dall'art. 12, co. 1, t.u.f.). Introduzione dell'art. 12-bis, t.u.f Modifica dell'art. 190, comma 1, e



	partecipazione mista e dirigenti	
	responsabili	
Art. 55	Valutazione della vigilanza dei	non necessaria (la materia sarà
	paesi terzi e altre tecniche di	disciplinata dalla normativa
	vigilanza	secondaria della Banca d'Italia)
Art. 56	Cooperazione con le autorità di	1
	vigilanza dei Paesi terzi	norme è la Commissione europea).
TITOLO V – INF	<u>FORMATIVA DA PARTE DELI</u>	LE AUTORITÀ COMPETENTI
Art. 57	Obblighi di informativa	
	TITOLO VI – ATTI DEI	LEGATI
Artt. 58	Atti delegati della	non necessaria (il destinatario delle
	Commissione europea	norme è la Commissione europea).
TI	TOLO VII – MODIFICA DI AL	TRE DIRETTIVE
Art. 59	Modifica della direttiva	non necessaria (materia già
	2002/87/UE del Parlamento	disciplinata nell'art. 1, co. 1, lett. b-
	europeo e del Consiglio, del 16	ter), del D.lgs. 142/2005).
	dicembre 2002, relativa alla	1
	vigilanza supplementare sugli	
	enti creditizi, sulle imprese di	
	assicurazione e sulle imprese di	
	investimento appartenenti ad	
	un conglomerato finanziario e	·
	che modifica le direttive	
	73/239/CEE, 79/267/CEE,	
	92/49/CEE, 92/96/CEE,	
	93/6/CEE e 93/22/CEE del	
	Consiglio e le direttive	
	98/78/CE e 2000/12/CE del	
	1	
	Parlamento europeo e del	<u>}</u>
Art. 60	Consiglio	Adozione della normativa secondaria
AII. 60	Modifica della direttiva	
	2009/65/CE del Parlamento	di competenza della Banca d'Italia da
	europeo e del Consiglio, del 13	
	luglio 2009, concernente il coordinamento delle	a), t.u.f
	1	
	disposizioni legislative,	
	regolamentari e amministrative	
	in materia di taluni organismi	
	d'investimento collettivo in	
A - 4 - C 1	valori mobiliari (OICVM)	A 3 - 1 . 1 11
Art. 61	Modifica della direttiva	Adozione della normativa secondaria
	2011/61/UE del Parlamento	di competenza della Banca d'Italia da
	europeo e del Consiglio, dell' 8	emanare ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett.
	giugno 2011, sui gestori di	a), t.u.f
	fondi di investimento	
	alternativi, che modifica le	
	direttive 2003/41/CE e	
	2009/65/CE e i regolamenti	
	(CE) n. 1060/2009 e (UE) n.	<u> </u>



	1095/2010 Testo rilevante ai	
	fini del SEE	
Art. 62	Modifiche direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e	v. infra tavola di concordanza su modifiche a direttiva 2013/36/UE.
Art. 63	Modifiche alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio	Modifica dell'art. 55-bis, t.u.f. (recepimento delle modifiche all'art. 2, par. 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE) e introduzione del comma 3-ter all'art. 60-bis.3, t.u.f. (recepimento delle modifiche all'art. 45, par. 3, della direttiva 2014/59/UE).
Art. 64	Modifiche alla direttiva	v. infra tavola di concordanza su modifiche a direttiva 2014/65/UE.
TIT	OLO VIII – DISPOSIZIONI TRA	NSITORIE E FINALI
Artt. 65-69	Disposizioni transitorie e finali	non necessaria
Art. 67	Recepimento	non necessaria



Modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE previste dalla direttiva 2019/2034

Punti dell'art. 62,	Contenuto	Normativa nazionale
direttiva 2019/2034 che modificano la direttiva		
2013/36/UE	!	
nn. 1-24, esclusi i punti	I .	non necessaria
sotto elencati	adeguamento del testo della	
	direttiva all'introduzione	
	della direttiva 2019/2034 e	
	dal regolamento 2019/2033	
nn. 6-7	Introduzione del nuovo art.	Introduzione del nuovo articolo 20.bis.1,
	8-bis, 18, par. 1, lett. a-bis)	t.u.f. e art. 3, co. 3 - 5, dello schema di
	che disciplina le condizioni	decreto legislativo (disposizioni transitorie e finali).
	specifiche per l'autorizzazione delle	transtorie e mian).
	imprese di investimento di	
	cui all'articolo 4, par. 1,	
	punto 1), lettera b), del	
	regolamento (UE) 575/2013	
n. 9	Modifica dell'art. 21-ter,	Artt. 11-bis del t.u.f. e 69.3 t.u.b. come
	par. 5	introdotti dal d.lgs. di recepimento della
		CRD V.
n. 13	Introduzione dell'art. 66,	Introduzione del comma 2-sexies all'art.
	par. 1, lett. a-bis),	190, e modifiche all'art. 20-bis, comma
	disciplinante le sanzioni per	2, t.u.f.,
	lo svolgimento delle attività	
	di cui all'art. 4, par. 1, lett.	
	b), del regolamento (UE) n.	
	575/2013 senza	
- 17	autorizzazione	Ton tonograpio
n. 17	Modifiche dell'art. 111	non necessaria

Modifiche alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE previste dall'articolo 64 della direttiva 2019/2034

Punti dell'art. 64, direttiva 2019/2034 che modificano la direttiva 2014/65/UE	Contenuto	Normativa nazionale
n. 1 e 6	Modifiche formali di adeguamento del testo della direttiva all'introduzione	non necessaria



	della direttiva 2019/2034 e	
1	1	
	dal regolamento 2019/2033	
n. 2	Sostituzione dell'art. 15	non necessaria (materia già regolata
	della direttiva	dall'art. 19, co. 1, lett. d), t.u.f.).
n. 3	Sostituzione dell'art. 41	Modifica dell'art. 6, comma 1, lett. a)
	della direttiva	t.u.f. e della normativa secondaria della
		Banca d'Italia e della Consob.
n. 4	Sostituzione dell'art. 42	Modifiche alla normativa secondaria
	della direttiva	della Banca d'Italia e della Consob.
n. 5	Sostituzione del par. 1	Delibera Consob n. 21339 del 29 aprile
	dell'art. 49 della direttiva	2020.
n. 7	Introduzione dell'art. 95-bis,	Art. 3, co. 3, dello schema di decreto
	recante disposizioni	legislativo (disposizioni transitorie e
	transitorie	finali).
	sull'autorizzazione di un	
	ente creditizio di cui all'art.	
	4, par. 1, punto 1), lett. b),	
	del regolamento (UE) n.	
	575/2013	



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 1	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24
	febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento
	alla normativa europea indicata. Le modifiche legislative da apportarsi non
	comportano effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura
	ordinamentale e procedimentale.
Art. 2	La disposizione interviene ad apportare alle norme di cui al decreto legislativo del 1º
	settembre 1993, n, 385 (TUB), le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento
	alla normativa europea indicata. La modifica legislativa non comporta effetti sulla
	finanza pubblica, trattandosi d'intervento di natura ordinamentale.
Art. 3	La disposizione contiene le norme transitorie e finali per l'applicazione del nuovo
li li	regime.
Art. 4	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema
	normativo.
i .	T .

Relazione tecnica

Le modifiche proposte, da apportarsi in attuazione della delega contenuta nell'art. 27 della legge 22 aprile 2021, n. 53, assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 358 (Testo unico bancario, TUB), oltre agli specifici poteri di vigilanza affidati alla Banca d'Italia e alla Consob. A tale ultimo proposito, si rammenta che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le banche centrali degli Stati membri (tra cui la Banca d'Italia) dispongono di un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità



provvede autonomamente, con forme di attofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi det vanti dalle attività svolte.

Le modifiche legislative da apportarsi con comportano effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale e procedimentale. Le previsioni in discorso, pertanto, non comportano oneri maggiori per la finanza pubblica, in coerenza con l'espressa previsione contenuta nell'articolo 27, comma 2, della legge delega.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuara al rensi e per chi effetti dell'art. 17. comma 3, della legge 31 dicembre 2600, a. 106 legavito esito.

POSITIVO

0 6 AGO, 2021

√[] NEGATIVO



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/ce, 2009/65/ce, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 53 del 2021 (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020, LDE), l'articolato adegua l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/2033, che modifica precedenti regolamenti per quanto riguarda i requisiti prudenziali delle imprese di investimento, e alla direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Molti dei requisiti prudenziali che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dalla direttiva 2013/36/UE (CRD) sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell'eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria globale è inferiore rispetto al caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi. La riforma europea oggetto del presente recepimento è volta ad adeguare il quadro prudenziale applicabile alle SIM distinguendolo, in alcuni casi, da quello delle banche e rimodulandolo secondo un principio di proporzionalità che tiene conto di diversi fattori (in particolare, dimensionali e di complessità operativa). Nascono così quattro categorie di SIM (definite di "classe 1", "classe 1-minus", "classe 2" e "classe 3"), con regimi prudenziali diversificati (per maggiori dettagli, cfr. relazione illustrativa allegata allo schema di decreto). Lo schema di decreto legislativo in oggetto si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e proseguito con la LDE a livello nazionale e ne rispecchia, dunque, le motivazioni. L'articolato si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'obiettivo è quello di dare attuazione a tali obblighi.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea e, di conseguenza, quella italiana di recepimento costituiscono l'attuazione della volontà di ottenere mercati dei capitali più forti per promuovere gli investimenti, sbloccare nuove fonti di finanziamento per le imprese, offrire alle famiglie migliori opportunità e rafforzare l'Unione economica e monetaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa applicabile in materia è attualmente contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria, TUF), nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB) e nelle relative disposizioni attuative.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte introducono modifiche dirette a TUF e TUB.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali e in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. L'intervento in normativa primaria riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. Infatti, non per tutte le disposizioni è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi dei criteri di delega di cui all'art. 27, lett. c), LDE, la Banca d'Italia e la Consob sono già delegate a disciplinare la materia con propri provvedimenti generali ricorrendo alla disciplina secondaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Ad ogni buon fine si segnala che è parallelamente in corso l'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 10 LDE, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2019/878 e del regolamento (UE) 2019/876, i quali modificano alcune fonti in materia di requisiti prudenziali (la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) 575/2013) che sono modificate anche dalle fonti europee oggetto del presente recepimento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario costituendo, anzi, diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e ha come obiettivo principale quello di rafforzare la disciplina prudenziale nei confronti delle imprese di investimento e di incrementare il livello di armonizzazione della regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato interno dell'Unione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano al momento procedure di infrazione da parte della Commissione europea sull'oggetto.

Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, costituisce anzi adempimento di un obbligo sovranazionale.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine al medesimo o ad analogo oggetto.

13) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono introdotte le nuove definizioni di "SIM di classe 1", "SIM di classe 1-minus", "Meccanismo di vigilanza unico" e "Meccanismo di risoluzione unico". Tali definizioni sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si aggiungono nuovi articoli o commi;
- si abrogano lettere di commi;
- s'introduce una disciplina transitoria.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente. Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni similari.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia e di Consob. Non sono previsti termini.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle Amministrazioni. La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.